



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LO SPORT
Ufficio Affari Generali, Attività Internazionale e Comunicazione
Servizio Comunicazione, Attività Internazionale, Studi e Ricerche

Al sig.

Monardi Davide
"davide.monardi@pec.it"

Collegio Nazionale
Maestri di sci Italiani
info@collegionazionalemaestriscisci.it

Federazione Italiana Sport Invernali
coscuma@fisi.org

OGGETTO: sig. Monardi Davide - Richiesta di riconoscimento del titolo della professione di maestro di sci – Titolo conseguito in Croazia.

In riferimento all'istanza presentata dalla S.V., relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il procedimento istruttorio di competenza di questo Dipartimento viene definito sulla base della documentazione prodotta, tenuto conto della valutazione dell'Organo Tecnico espressa ai sensi dell'art. 12 legge - quadro 81/1991.

Nel merito si fa presente che, dall'analisi della documentazione a supporto della domanda, risulta che la S.V. sia in possesso del titolo "Uciteli Skijanjanja", rilasciato dall'Associazione "Skijasko Uciliste" il giorno 28 novembre 2021, come risulta dall'istanza inoltrata dalla S.V. Secondo quanto si evince dal parere espresso dal Collegio nazionale dei maestri di sci italiani, acquisito con prot. n. 1015 del 25 gennaio 2024, la S.V. è in possesso della certificazione di superamento della prova formativa comune test di sicurezza ottenuta al Passo del Tonale il 25 marzo 2022, non allegata all'istanza di riconoscimento;

Al riguardo, il percorso abilitante in Italia, ai sensi dell'art. 7 della menzionata legge quadro 81/1991, che ha una durata di almeno 600 ore distribuite in 90 giornate, prevede che, all'interno dei giorni di corso, siano previste la Prova formativa Comune Tecnica PFC-T, ovvero una prova certificante l'abilità tecnica dei maestri di sci) e la Prova formativa comune di Sicurezza (PFC-S, ovvero una prova certificante le competenze relative alla sicurezza dei maestri di sci), cui è subordinato il conseguimento della qualifica di maestro di sci in Italia.

Dalla documentazione prodotta si rileva, inoltre, che la S.V., pur possedendo il titolo croato di massimo livello, non ha superato la prova formativa comune PFC – T, consistente in una prova

attestante le capacità tecniche, prevista dal Regolamento 907/2019 ed inserita, unitamente alla PFC – S, nel percorso formativo che permette il conseguimento del titolo italiano

Tutto quanto sopra premesso, si rappresenta che la qualifica prodotta dalla S.V. presenta sostanziali differenze di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia, ovvero risulta non perfettamente rispondente alle competenze in materia di sicurezza in montagna e di tipo tecnico, ovvero quelle riguardanti livelli e progressione.

Ai sensi dell'art. 22 comma 8-bis del D.lgs 206/2007, richiamate le considerazioni appena esposte e tenuto conto che la richiesta è rivolta al riconoscimento del titolo di maestro di sci, si ritiene che il titolo della S.V. debba essere soggetto a misure compensative in considerazione non solo delle differenze tecniche ma anche di quelle evidenziate in tema di sicurezza.

Tali competenze, necessarie anche per la tutela dell'incolumità dei beneficiari, potranno eventualmente essere compensate/accertate secondo lo schema della prova formativa comune tecnica che, per metodologia e parametri attuativi, garantisce l'analisi oggettiva delle competenze possedute in materia di sicurezza in montagna e di competenze e abilità tecniche.

Per quanto rileva sull'esperienza professionale maturata nella Provincia Autonoma di Bolzano, si osserva che, alla S.V. è stata autorizzata ad esercitare la professione esclusivamente sotto la vigilanza di una scuola di sci ai sensi dall'art. 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 che, a differenza della legge quadro 81/91, prevede all'art. 2 (rubricato "categorie e livelli della professione"):

"Gli aspiranti nelle varie discipline conseguono su richiesta, dopo il superamento dell'esame pratico, teorico e didattico sui primi moduli della formazione, la qualifica di assistenti di scuola di sci e, previa iscrizione nell'elenco speciale dell'albo professionale provinciale, sono ammessi, per un periodo complessivo non superiore a cinque anni, ad impartire, nell'ambito di una scuola di sci e sotto la vigilanza del direttore della stessa, sistematica istruzione tecnica nello sci sotto forma di un tirocinio, che costituisce parte integrante della formazione professionale".

Pertanto, ai fini del riconoscimento della professione di maestro di sci in Italia, considerata la formazione prodotta, ha ritenuto che il riconoscimento del titolo conseguito dalla S.V. debba essere subordinato all'applicazione di una misura compensativa, consistente nell'esecuzione della seguente prova:

1. PFC - T Prova Formativa Comune Tecnica.

Qualora la S.V. sia interessata allo svolgimento della predetta prova, potrà richiedere l'iscrizione presso il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani (info@collegionazionalemaestriscisci.it), dandone comunicazione a questo Ufficio.

Infine, si rappresenta che le date di svolgimento delle prove, pubblicate sui seguenti siti: www.sport.governo.it e www.collegionazionalemaestriscisci.it, verranno indette in funzione delle richieste di partecipazione ricevute.

Il Coordinatore
Guglielmo Agosta